

CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 21/12/1999 n. 508 *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

VISTO il DPR n. 132 del 28/02/2003 *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21/12/1999, n. 508”*, che all’art. 14 comma 4 prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio Accademico del 10/02/2020 che approvava la redazione di un regolamento per le elezioni della figura del Direttore del Conservatorio Benedetto Marcello nel testo allegato;

VISTA la delibera n. 11/2020 del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2020 che approvava l’articolato del Regolamento per le elezioni del Direttore così predisposto e facente parte del costituendo Regolamento Generale;


VISTI gli art.li 7, 9, 27, 29 e 30 dello Statuto del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia;

DECRETA

Di emanare il Regolamento per le Elezioni del Direttore nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo dell’Istituto e nel sito web del Conservatorio.

Venezia, 14 febbraio 2020

Il Presidente
Dott. Giovanni Giol




REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Direttore sono indette dal Presidente del Comitato dei Decani di cui al comma successivo, nominati con decreto del Direttore in carica e composto dai 3 docenti con maggior anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza in servizio nell'Istituzione, almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato. In caso di assenza, impedimento, candidatura o rinuncia motivata, compone il Comitato dei Decani il professore che segue in ordine di anzianità, e via di seguito.
2. Il Comitato dei Decani, che elegge al suo interno il Presidente, gestisce tutte le operazioni elettorali e svolge le funzioni di Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 4. Le votazioni, di norma, devono comunque svolgersi non oltre il mese di giugno antecedente il termine del mandato.
3. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
4. Le Candidature dovranno pervenire a pena di decadenza 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
5. Il bando di indizione delle elezioni deve essere reso pubblico, anche per via informatica, e portato a conoscenza del competente Ministero e degli Istituti Superiori di Studi Musicali almeno 30 giorni prima della scadenza prevista nel bando.
6. È prevista la pubblicazione all'Albo on line, all'albo elettorale e in un'apposita sezione nell'area Amministrazione del sito istituzionale dei seguenti documenti:
 - a) bando elettorale;
 - b) elettorato attivo;
 - c) elettorato passivo;
 - d) risultati provvisori, completi dei risultati di voto per ciascuna votazione, e proclamazione provvisoria;
 - e) risultati definitivi e proclamazione definitiva del Direttore.

Articolo 2 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è riservato ai professori in organico in servizio presso il Conservatorio di Venezia:
 - a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedra sino al termine dell'anno accademico;
 - c) con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo (cartaceo e web), a cura della Commissione elettorale, entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto, possono concorrere all'elezione per il Direttore del Conservatorio di Venezia i docenti di ruolo, anche di altre istituzioni, che possiedono i requisiti di cui al citato articolo:

- Siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità ;
- non ricoprano alcuna carica di direzione artistica o didattica presso enti o istituti pubblici o privati con finalità consimili a quelle del Conservatorio;
- non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari durante gli ultimi 2 anni precedenti le elezioni con sanzioni riportate superiori alla censura;
- non si trovino in condizioni di incompatibilità, con particolare riguardo ai casi previsti dal D.lgs. 20 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 1 bis
- avere maturato una anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni;
- avere maturato documentata esperienza di responsabilità acquisita anche in altri ambiti multidisciplinari e internazionali;

2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale entro la scadenza stabilita dalla commissione stessa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale) o tramite posta elettronica certificata all'ufficio protocollo del Conservatorio di Venezia. La candidatura deve essere corredata di documento programmatico, curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR. 445/2000 di possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. Non sono eleggibili i candidati che fruiranno del trattamento obbligatorio di quiescenza prima della fine del mandato.

3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo art. 4. La Commissione entro i successivi 5 giorni decide sull'ammissibilità delle candidature e pubblica l'elenco degli eleggibili.


4. La pubblicità elettorale inizia dopo la pubblicazione dei candidati eleggibili. Sull'eventuale violazione si pronuncia la Commissione elettorale.

5. I documenti programmatici dei candidati e i curriculum, privi di dati soggetti a privacy, sono inviati tramite mail istituzionale al corpo elettorale a cura della Commissione elettorale e vengono affissi all'albo elettorale.

6. Il Direttore convoca un Collegio dei Professori esclusivamente per la presentazione delle candidature - e la loro dichiarazione di programma - nella data individuata dal Presidente del Comitato dei Decani, concordata con il Direttore. Al termine del Collegio ogni candidato che ne farà richiesta potrà avere nello stesso giorno del Collegio ulteriore tempo e spazio di confronto in una stanza destinata in esclusiva.

7. In caso di candidatura del Direttore per un secondo mandato, la presidenza del Collegio dei Professori viene assunta dal Vice Direttore.

Articolo 4 - Commissione elettorale




CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

1. La gestione della procedura elettorale è di competenza del Comitato dei Decani nelle funzioni di Commissione elettorale. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte di tale Comitato.
2. La commissione elettorale nomina Presidente il membro più anziano che svolge la funzione di Presidente di Seggio ed un Segretario verbalizzante.
3. Durante le operazioni di voto, dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
4. La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
5. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo, ai seguenti adempimenti:
 - garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati
 - comunica e pubblica l'esito dei ricorsi entro il 2° giorno non festivo successivo
 - predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni, tra cui la scheda elettorale con prestampati nome e cognome dei candidati ammessi;
 - assicura il funzionamento del Seggio;
 - ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - redige i verbali delle operazioni di voto.
6. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

Articolo 5 - Espressione del voto

1. Le elezioni si svolgono durante un periodo di 3 giorni lavorativi definiti dalla Commissione elettorale. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 16.00 per ciascun giorno di votazioni.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento.
4. È vietato portare telefoni cellulari o altri dispositivi in grado di acquisire immagini nel seggio elettorale. La commissione di seggio esporrà, allo scopo, un avviso scritto ben visibile nel luogo preposto per la votazione.
5. La Commissione di seggio identifica l'elettore, consegna una scheda di voto vidimata dal Presidente o dal Segretario della Commissione elettorale.
6. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto e successivamente consegna la scheda votata chiusa e piegata alla Commissione che la deposita immediatamente nell'urna sigillata. L'elettore a voto avvenuto firmerà a fianco del proprio nome nell'elenco degli elettori.
7. Il voto deve essere espresso mediante apposizione di una croce sull'apposito spazio accanto al nominativo prescelto anche nel caso di candidatura unica.



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA


8. Ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo nominativo. Qualora sia indicato più di un nominativo o siano indicati nomi non ammessi o siano presenti segni identificativi o non pertinenti con l'espressione del voto, il voto sarà ritenuto nullo. Sarà ritenuto altresì nullo il voto in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
9. Al termine delle operazioni di voto, l'elenco elettorale è firmato da tutti i componenti della Commissione di seggio e si procede allo scrutinio.
10. Lo spoglio delle schede viene effettuato dalla Commissione elettorale ed è pubblico.

Articolo 6 - Quorum e votazioni

1. La votazione è valida se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto, al primo turno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione, si procede con un turno di ballottaggio fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità al ballottaggio, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. In caso di rinuncia di uno dei candidati al ballottaggio si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti.
3. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
4. In caso di candidatura unica e con votazione valida ai sensi del comma 1, il candidato risulta eletto solo se acquisisce la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancato raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente al primo e unico turno elettorale, il Presidente del Comitato dei Decani dichiara chiuso il procedimento elettorale e avvia una nuova procedura elettorale entro il termine di due mesi.
5. Al termine di ciascuna votazione si procede allo scrutinio e la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate e procede alla pubblicazione all'albo. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
6. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è provvisoriamente proclamato eletto dal Presidente del Comitato dei Decani.
7. Decorsi cinque giorni dal termine delle operazioni di voto e pronunciatasi la Commissione elettorale su eventuali ricorsi, il Presidente del Comitato dei Decani dichiara chiusa la procedura di voto e proclama definitivamente l'eletto, disponendo la pubblicazione all'albo e la trasmissione degli atti al Ministero dell'Università e Ricerca.

Articolo 7 - Ricorsi

1. Per ogni operazione la Commissione elettorale redige un apposito verbale.
2. In qualsiasi momento, è prevista la facoltà di accesso agli atti non pubblicati per i candidati interessati e controinteressati, ai sensi della normativa vigente.



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

3. Eventuali rilievi, riesami e ricorsi vanno indirizzati alla Commissione elettorale entro le ore 12.00 del quinto giorno successivo all'atto oggetto del ricorso. La Commissione elettorale si esprime nel merito della richiesta entro due giorni dal ricevimento.

4. Avverso il risultato definitivo delle elezioni, è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 8 - Nomina del Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca con proprio decreto ed entra in carica all'inizio del successivo anno accademico.

2. L'eletto dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

3. Nel caso di elezione a seguito di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica all'atto della nomina fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio.

Articolo 9 - Decadenza

1. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 10 – Operazioni conclusive

1. Una volta proclamato definitivamente l'eletto, la Commissione elettorale riunisce in un unico plico tutto il materiale elettorale (elenco elettorale, schede scrutinate, verbali delle operazioni) e vi appone i sigilli.

2. Il plico viene conservato per i dodici mesi successivi e viene quindi, di norma, distrutto alla presenza della Commissione stessa.

Articolo 11 - Norme finali

1. Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'Art. 25 dello Statuto del Conservatorio di Venezia.